



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

- **APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTASSIEVE N. DEL**
- **APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PELAGO N. DEL**
- **APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI RIGNANO SULL'ARNO N. DEL**



Regolamento per la disciplina dell'armamento
del Corpo di Polizia Municipale

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E ARMAMENTO

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Numero e tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 – Strumenti di autotutela diversi dalle armi

CAPO II

ASSEGNAZIONE DELL'ARMAMENTO E MODALITA' PER IL SERVIZIO ARMATO

- Art. 4 – Assegnazione dell'arma e delle relative munizioni
- Art. 5 – Porto dell'arma
- Art. 6 – Servizi armati
- Art. 7 – Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
- Art. 8 – Servizi esplicati fuori del territorio comunale per soccorso o in supporto
- Art. 9 – Servizi di collegamento e rappresentanza

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 10 – Custodia, consegna e ritiro dell'armamento
- Art. 11 – Consegnatario delle armi e delle munizioni
- Art. 12 – Registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni
- Art. 13 – Restituzione delle armi e delle munizioni assegnate
- Art. 14 – Controlli
- Art. 15 – Doveri dell'assegnatario dell'arma
- Art. 16 – Addestramento
- Art. 17 – Rinvio
- Art. 18 – Norme finali



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E ARMAMENTO

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1.1.** Il presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni della legge 3 marzo 1986, n. 65, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e delle norme vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni, disciplina le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale Arno-Sieve in possesso della qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza.
- 1.2.** Il Corpo di Polizia Municipale Arno-Sieve, ai sensi della convenzione stipulata in data 14.12.2012 tra i Comuni di Pontassieve, Pelago e Rignano sull'Arno per l'esercizio associato delle funzioni di Polizia Municipale, ha ambito territoriale corrispondente all'insieme dei territori di appartenenza dei tre Comuni convenzionati. A tale ambito si intende riferita ogni disposizione relativa alla competenza territoriale riportata nella Legge 7.3.1986, n. 65.
- 1.3.** Quando negli articoli del presente Regolamento si fa espresso riferimento al Sindaco si deve intendere quello nel cui Comune è dislocato il Comando Territoriale di appartenenza dell'assegnatario dell'arma.

Art. 2 Numero e tipo delle armi in dotazione

- 2.1.** Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale equivale al numero delle unità di personale in servizio presso ciascun Comando Territoriale, in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato del cinque per cento o, almeno, di un'arma come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi per pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui al successivo art. 13.
- 2.2.** Tale numero è fissato ed aggiornato con provvedimento del Comandante e comunicato al Prefetto.
- 2.3.** Le armi di difesa personale per la dotazione del Corpo di Polizia Municipale possono essere scelte tra le pistole semiautomatiche iscritte nel catalogo nazionale di cui all'articolo 7 della Legge 18.4.1975, n. 110. La scelta del calibro 9 x 21 o 7,65 deve tenere conto delle particolari esigenze del personale femminile. Negli articoli successivi con la parola armamento si intendono sia le armi in dotazione che le relative munizioni.



- 2.4. Il Corpo può essere dotato di un massimo di 2 sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza. E' consentito inoltre detenere presso l'armeria armi storiche o d'epoca, già appartenute al Corpo, regolarmente denunciate.

Art. 3

Strumenti di autotutela diversi dalle armi

- 3.1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, ai sensi degli artt. 6, comma 5, L. 65/1986 e 6 L.R. 12/2006, possono essere dotati di presidi difensivi, diversi dalle armi, a fini di prevenzione e protezione dai rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale. Tali strumenti di autotutela, così come elencati nell'art. 10 del D.P.G.R. 2.3.2009, n. 6/R, possono costituire dotazione personale o di Corpo.

Capo II

ASSEGNAZIONE DELL'ARMAMENTO E MODALITÀ PER IL SERVIZIO ARMATO

Art. 4

Assegnazione dell'arma e delle relative munizioni

- 4.1. L'arma, con due caricatori e le relative munizioni, è assegnata in via continuativa al personale del Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, con provvedimento del Comandante, comunicato al Prefetto, per un periodo di sei anni ed è soggetto a revisione annuale con le modalità previste dal successivo art. 16, comma 1.
- 4.2. Il rilascio del provvedimento in prima assegnazione o in fase di rinnovo alla scadenza prevista dal precedente comma è condizionato all'esito positivo della visita medica psico-attitudinale cui l'interessato deve essere sottoposto preventivamente. I costi per il rilascio della menzionata certificazione sono a carico dell'Ente che, sentita l'Azienda Sanitaria locale competente, provvederà alla programmazione delle relative visite mediche. I provvedimenti in vigore dovranno essere adeguati entro il periodo previsto al precedente comma 1.
- 4.3. Il numero di matricola dell'arma assegnata in via continuativa è riportato nel tesserino personale di identificazione dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre con sé.
- 4.4. Il Comandante può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione nei casi in cui venga accertata l'inidoneità dello stesso assegnatario alle prove di tiro e maneggio ovvero in presenza di fatti, comportamenti o situazioni sulla base delle quali possa ritenersi ragionevole il ritiro dell'arma finalizzato alla tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Il provvedimento di cui sopra è tempestivamente comunicato al Sindaco.



Art. 5

Porto dell'arma

- 5.1.** Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, quando espletano servizi armati indossano l'uniforme e portano la pistola nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva in apposita custodia e con caricatore pieno ed innestato, senza il colpo in canna e con il cane della pistola non in posizione di armamento.
- 5.2.** L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente all'assegnatario il porto della stessa e delle relative munizioni nell'ambito dei territori comunali convenzionati in cui viene espletato il servizio, nel territorio del Comune di appartenenza anche fuori dell'orario di servizio e nei casi di cui all'articolo 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.
- 5.3.** Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65 il personale venga disposto a svolgere il servizio in abiti civili, nonché nei limiti in cui sia autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio, questa è portata in modo non visibile nelle stesse condizioni di funzionamento indicate nel periodo precedente.
- 5.4.** Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione, né possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 6

Servizi armati

- 6.1.** Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che è obbligatoriamente assegnata una volta superato il primo addestramento di tiro e maneggio.
- 6.2.** Possono essere svolti senza armamento i servizi di scorta ed accompagnamento del Gonfalone, i servizi di rappresentanza, i servizi per le attività di educazione stradale e quelli per la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento diversi da quelli di addestramento all'uso dell'arma ed alla guida in sicurezza dei veicoli, i servizi interni e quelli esterni legati a servizi amministrativi non operativi.
- 6.3.** Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale può disporre che i servizi di cui sopra siano svolti armati quando le particolari circostanze presentino rischio per l'incolumità degli addetti.

Art. 7

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

- 7.1.** Gli addetti alla Polizia Municipale che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e previa disposizione del Sindaco, espletano servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo che non sia diversamente richiesto.

Art. 8

Servizi espliciti fuori dal territorio comunale per soccorso o in supporto



- 8.1.** I servizi espletati fuori dal territorio comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono eseguiti, di massima, senza arma. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che il contingente del personale incaricato per il servizio di soccorso o di supporto effettui il servizio in uniforme e munito di arma.
Il Comandante comunica in questo caso al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno è prestato, il numero degli addetti autorizzati ad effettuare servizio armato, il tipo di servizio e la presumibile durata dello stesso.
- 8.2.** Il porto dell'arma è consentito fuori del territorio di appartenenza nei casi di flagranza di reato.
- 8.3.** Qualora il poligono di tiro a segno si trovi fuori dal territorio di competenza, gli addetti alla polizia municipale, purché muniti di tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione dal Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

Art. 9

Servizi di collegamento e rappresentanza

- 9.1.** I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio comunale sono svolti di norma senza arma. Tuttavia agli addetti della Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento e per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Capo III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10

Custodia, consegna e ritiro dell'armamento



- 10.1.** In relazione all'articolazione del Corpo di Polizia Municipale in Comandi Territoriali ed al numero degli addetti ad essi assegnati, non risulta necessaria l'istituzione dell'armeria ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.M. 4 marzo 1987, n.145. Le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'articolo 14 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16 e 17 del sopra citato D.M. 145/1987.
- 10.2.** Il Comandante del Corpo nomina uno o più Consegnatari delle armi e delle munizioni della Polizia Municipale, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento e per gli adempimenti indicati nell'articolo successivo.

Art. 11

Consegnatario delle armi e delle munizioni

- 11.1.** I compiti del consegnatario delle armi e delle munizioni sono quelli di seguito indicati:
- a.** la custodia e la conservazione delle armi non assegnate o restituite dagli assegnatari in appositi armadi blindati metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, delle chiavi e della relativa documentazione;
 - b.** la tenuta dei registri di carico e scarico delle armi e delle munizioni nonché della documentazione;
 - c.** l'effettuazione dei controlli periodici e degli interventi per rimuovere gli inconvenienti segnalati dal personale assegnatario.
- 11.2.** Il consegnatario cura, inoltre, i seguenti adempimenti amministrativi:
- a.** predisposizione dei provvedimenti del Comandante per la determinazione del numero delle armi e per la relativa comunicazione al Prefetto;
 - b.** istruzione e predisposizione dei provvedimenti del Comandante per l'assegnazione delle armi in via continuativa, la revisione annuale, le comunicazioni al Prefetto e il rilascio di copia del provvedimento di assegnazione ai singoli assegnatari.
 - c.** l'esecuzione dei controlli indicati al successivo articolo 14.

Art. 12

Registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni

- 12.1.** Ogni Comando Territoriale è dotato di un registro di carico e di scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate progressivamente, sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo.
- 12.2.** Sul registro, a cura del Consegnatario dell'armamento, sono annotate tutte le movimentazioni ed altresì, le eventuali assegnazioni delle armi e delle munizioni a carattere temporaneo.
- 12.3.** Fino a quando l'arma e il munizionamento non saranno restituiti, dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso rispetto delle norme in materia.



Art. 13

Restituzione delle armi e delle munizioni assegnate

- 13.1.** L'assegnatario dell'arma può optare, in caso di assenza dal luogo di lavoro per lunghi periodi o di svolgimento di servizi non armati o per decisione del dipendente, per la custodia delle armi e delle munizioni negli appositi armadi esistenti presso i Comandi Territoriali del Corpo sotto la propria responsabilità.
- 13.2.** L'arma e il munizionamento assegnati in via continuativa devono comunque essere restituiti al consegnatario e depositati presso il Comando Territoriale cui l'assegnatario appartiene quando:
- a.** sia scaduto il provvedimento di assegnazione, salvo che non siano in corso le procedure di rinnovo;
 - b.** venga meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
 - c.** vengano a mancare le condizioni che hanno consentito l'assegnazione dell'armamento;
 - d.** durante il periodo di aspettativa o maternità;
 - e.** all'atto della cessazione o della sospensione del rapporto di lavoro o per mutato profilo professionale anche all'interno dello stesso Ente;
 - f.** tutte le volte che sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto o del Comandante.
- 13.3.** In ogni caso, le armi devono essere consegnate e versate scariche.
Le operazioni di caricamento e di scaricamento delle armi deve avvenire in luogo isolato e nell'apposito dispositivo scaricatore.
Al rientro in servizio, sarà cura del dipendente provvedere al ritiro di quanto depositato.

Art. 14

Controlli

- 14.1.** Il Comandante del Corpo, qualora valuti la necessità di verificare che un dipendente assegnatario dell'arma possieda ancora i requisiti psico – attitudinali per il mantenimento dell'assegnazione, può disporre che il dipendente sia sottoposto a visita medica e può procedere alla sospensione temporanea del provvedimento di assegnazione fino alla conoscenza dell'esito della visita stessa.
- 14.2.** Il Comandante dispone altresì il ritiro dell'arma e delle relative munizioni quando l'assegnatario al quale sia stato richiesto di esibire entro un congruo termine il rinnovo della certificazione sanitaria di idoneità psico – fisica al maneggio delle armi non vi abbia provveduto.
- 14.3.** Il Comandante del Corpo e il Consegnatario dell'armamento possono effettuare controlli senza preavviso, delle armi e delle munizioni in dotazione agli assegnatari. L'esito del controllo è annotato in apposito verbale.
- 14.4.** Al fine di evitare anomalie o deterioramento nelle munizioni assegnate, è consentito l'utilizzo delle stesse durante i tiri di addestramento con sostituzione completa della dotazione a cura del poligono di tiro.

Art. 15



Doveri dell'assegnatario dell'arma

15.1. Il personale della Polizia Municipale cui è assegnata l'arma e le relative munizioni deve:

- a. verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui questa e le munizioni sono state consegnate;
- b. custodire con la massima diligenza l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c. effettuare le operazioni di caricamento e di scaricamento dell'arma nel luogo appositamente predisposto utilizzando l'apposita postazione;
- d. applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi ed effettuare in totale sicurezza e nei luoghi a ciò predisposti le manovre di caricamento e scaricamento;
- e. effettuare le operazioni sopra indicate in maniera tale che, durante le stesse, non sia presente nel locale nessun altro addetto;
- f. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comando;
- g. osservare le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma, in modo da non costituire in nessun caso pericolo per la propria e altrui incolumità;
- h. sottoporsi ai controlli di arma e munizioni nonché alle eventuali visite mediche straordinarie disposte dal Comandante del Corpo;
- i. in caso di sottrazione o di smarrimento dell'arma e/o del relativo munizionamento, inoltrare immediata denuncia dandone comunicazione al Comandante del Corpo.

15.2. In particolare l'assegnatario deve:

- a. ispirarsi costantemente a criteri di sicurezza e prudenza;
- b. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
- c. estrarre la stessa unicamente in caso di necessità di servizio;
- d. ricorrere all'uso dell'arma solo nei casi legittimamente consentiti;
- e. evitare sempre di consegnare, anche temporaneamente, l'arma e le relative munizioni a terze persone ovvero consentire che il suddetto armamento sia maneggiato da terzi;
- f. curare, per la custodia dell'armamento presso la propria abitazione, che questo sia riposto in luogo sicuro e chiuso a chiave, e con tutte le dovute precauzioni atte ad evitare l'accessibilità allo stesso soprattutto a tutela dei minori;
- g. non lasciare l'arma e le munizioni incustodite negli uffici o in altri luoghi, nonché all'interno dei veicoli privati e di servizio, anche se chiusi a chiave;
- h. osservare scrupolosamente, durante le esercitazioni, le disposizioni dell'istruttore di tiro;
- i. comunicare tempestivamente il proprio cambio di residenza;
- l. dare comunicazione al Comandante del Corpo di Polizia Municipale mediante apposita relazione di servizio ogni volta che l'assegnatario abbia utilizzato in qualsiasi modo l'arma sia come mezzo di deterrenza sia come strumento di difesa.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI



Art. 16

Addestramento

- 16.1.** Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale che rivestono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, finalizzati all'ottenimento dell'abilitazione all'uso dell'arma e al provvedimento di revisione annuale per l'assegnazione in via continuativa della stessa. A tal fine il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza alle sezioni di tiro a segno nazionale o comunque presso poligoni abilitati.
- 16.2.** Oltre a quanto previsto nei precedenti commi, il Comandante del Corpo può comunque disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sopra indicati o per quelli che svolgono particolari servizi armati. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto.
- 16.3.** E' facoltà degli addetti alla Polizia Municipale di recarsi al poligono di tiro anche di propria iniziativa al di fuori degli addestramenti programmati, previa comunicazione al Prefetto di Firenze a cura dell'Ufficio Comando del Corpo nei modi e nei termini previsti dalla vigente disciplina. Nel caso indicato al presente comma le spese dovranno essere sostenute ad esclusivo carico dell'addetto e l'attività dovrà essere effettuata fuori dell'orario di lavoro.

Art. 17

Rinvio

- 17.1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, al D.M. 4 marzo 1987, n. 145, legge 18 aprile 1975, n. 110 e del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione vigente ed applicabile in materia.

Art. 18

Norme finali

- 18.1.** Il presente regolamento, una volta diventato esecutivo, è comunicato al Prefetto di Firenze ai sensi dell'articolo 2, 2 comma, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e al Ministero dell'Interno per il tramite della stessa Autorità ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65